

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Sui lavori della Commissione	114

RISOLUZIONI:

7-00789 Tuzi: Sui test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione in un nuovo testo</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 12.10.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 27 luglio 2021, con la relazione introduttiva della relatrice, deputata Piccoli Nardelli; e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Comunica, quindi, che, sul testo approvato dal Senato, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva: Affari costituzionali e Bilancio; che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi;

e che il Governo, il 7 febbraio 2022, ha fatto pervenire il suo assenso. Avverte quindi che, dopo averne informato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha provveduto a inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paolo LATTANZIO (PD), dopo aver ricordato le tragiche e inaccettabili morti di due studenti durante attività formative di alternanza scuola-lavoro e le manifestazioni studentesche di queste ultime settimane, esprime l'avviso che la Commissione debba avviare, nelle forme consone, un'interlocuzione con le rappresentanze del mondo degli studenti; in generale, reputa necessario raccogliere le sollecitazioni e le specifiche istanze del mondo della scuola: degli studenti ma anche di docenti, dirigenti e personale amministrativo.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso che personalmente condivide le considerazioni del deputato Lattanzio, rimanda all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le opportune valutazioni in merito alle iniziative che si possono adottare.

La seduta termina alle 12.15.

RISOLUZIONI

Martedì 15 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina MESSA.

La seduta comincia alle 12.20.

7-00789 Tuzi: Sui test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

(Discussione e conclusione – Approvazione in un nuovo testo).

Manuel TUZI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, proponendone, in conclusione, una nuova formulazione (*vedi allegato 1*), che si differenzia per poche modifiche. In particolare, a parte correzioni formali, che non menziona, suggerisce di riformulare il primo degli impegni, per maggiore chiarezza, nei termini seguenti: « considerata l'esigenza di una generale semplificazione di tutte le procedure di accesso programmato a corsi di studio universitari, ad adottare iniziative, anche normative, per avviare la revisione delle procedure di accesso ai corsi di studio di area scientifico-tecnologica, nonché l'armonizzazione del procedimento di selezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie con quello previsto per i corsi in medicina e chirurgia e in odontoiatria ». Ritiene inoltre utile, alle lettere *c)* e *f)* del secondo impegno, evidenziare in modo ancor più esplicito che si chiede al Governo di garantire la gratuità, per gli studenti, sia dei corsi MOOC, sia dei corsi preliminari di preparazione, tanto di quelli *online* quanto di quelli in presenza.

La ministra Maria Cristina MESSA dichiara il parere favorevole del Governo sulla risoluzione anche nella nuova formulazione.

Paola FRASSINETTI (FDI), premesso che la revisione del sistema di selezione per l'accesso ai corsi di studio universitari a numero programmato è da tempo invocata dal suo gruppo, come dimostra la proposta di legge C. 1301 Meloni, presentata su questa materia all'inizio della legislatura, si dice convinta che nell'attuale configurazione i test di accesso assomiglino a una specie di « lotteria » e siano in altre parole inidonei a vagliare le effettive capacità e attitudini dello studente. Osserva che, a parte l'iniquità, il sistema selettivo attuale produce effetti collaterali negativi: ricorda che in moltissimi casi gli studenti che non passano la selezione si trasferiscono all'estero, per studiare, il che aggrava la « fuga dei cervelli », oppure aspettano un intero anno, per ritentare il test, frattanto iscrivendosi a corsi di laurea che non intendono

completare ma che hanno programmi di studio su materie compatibili con quelle dei corsi cui vogliono accedere. Preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla risoluzione, anche nella nuova formulazione, ritenendo che contenga proposte valide e meritevoli di attenzione, la cui attuazione rappresenterebbe un passo avanti, anche se, a suo giudizio, sarebbero opportuni anche altri interventi, volti in particolare a posticipare il momento dell'espletamento di test selettivi, prevedendone lo svolgimento dopo il primo anno del corso di studi universitario.

Antonio PALMIERI (FI), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, sottolinea con apprezzamento particolare tre aspetti della risoluzione. Si riferisce al fatto che essa, in primo luogo, offre ai giovani la possibilità di effettuare un'autovalutazione, aiutandoli così a riconoscere le loro vere vocazioni e motivazioni; in secondo luogo, affina il meccanismo selettivo, aiutando a selezionare i più capaci e adatti; in terzo luogo, prevede la gratuità dei corsi e degli strumenti di orientamento, il che è fondamentale perché l'università deve essere un'opportunità di crescita sociale per tutti i capaci e meritevoli.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ricorda innanzitutto il lavoro svolto dalla Commissione, che di questa materia si è occupata fin dall'inizio, avviando nel 2018 l'esame in sede referente delle varie proposte di legge (C. 334 e abbinate) tendenti alla riforma o all'abrogazione della legge n. 264 del 1999, sugli accessi ai corsi universitari, e svolgendo in quel contesto anche un ciclo di audizioni. Osserva che sul tema le posizioni sono molto distanti: c'è chi vorrebbe l'abrogazione integrale della legge e chi reputa sufficienti correttivi limitati. Esprime quindi soddisfazione per il punto di equilibrio cui si è giunti, grazie anche al lavoro del Ministero. Reputa fondamentale mantenere la limitazione del numero di accessi ad alcuni corsi di laurea, nel contempo però modificando il meccanismo di selezione per ridurre la casualità e aumentare l'efficacia. Giudica favorevolmente anche lo

sforzio per l'orientamento dei giovani. Ritiene infine molto importante arrivare ad aumentare i posti disponibili, soprattutto nei corsi di studio di area sanitaria, e ad offrire la possibilità a tutti i medici di specializzarsi dopo la laurea. In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) osserva che il tema della risoluzione è particolarmente delicato, anche alla luce del problema della carenza di personale medico, emerso in modo drammatico in occasione dell'emergenza epidemiologica. Dopo aver ricordato che sul tema degli accessi selettivi ai corsi universitari sono state presentate proposte di legge da parte di un po' tutte le forze politiche (C. 334 e abbinate), con orientamenti in parte diversi, esprime soddisfazione per il raggiungimento di una posizione comune e condivisa sulla risoluzione in discussione, che recepisce anche alcuni contenuti delle proposte di legge. Si tratta, a suo avviso, di una risoluzione che prospetta una soluzione equilibrata, moderna e convincente, che chiude degnamente un cerchio virtuoso di iniziative. Apprezza, in particolare, il fatto che la revisione prospettata del sistema del test potrà intervenire già nell'anno in corso, sia pure in una forma ancora incompleta, e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) osserva che la risoluzione in esame ben si inserisce nel quadro di diverse misure alle quali la Commissione sta lavorando da diverso tempo. Individua quali elementi particolarmente qualificanti della risoluzione la previsione relativa alla gratuità dei corsi di formazione, nonché quella relativa allo svolgimento della selezione attraverso test di accesso meno occasionali e maggiormente rispondenti all'esigenza di accertare le capacità dello studente. A tal proposito diventa fondamentale l'attuazione di adeguate politiche di orientamento in capo alle università, che devono entrare nelle scuole e non limitarsi a semplici campagne di informazione e sensibilizzazione. Sottoli-

nea ad ogni modo l'importanza di forme di orientamento dello studente che non siano meramente informative, ma che gli offrano esperienze concrete, per esempio di lavoro o di studio all'estero, perché solo attraverso questo tipo di esperienze i giovani possono trovare la propria strada.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo della Lega, ricorda che il problema è noto da tempo, tanto che, come già detto da altri, la Commissione ha avviato nel 2018 l'esame delle proposte di legge presentate sulla materia degli accessi universitari, senza tuttavia portarlo a conclusione. A suo avviso, la criticità riguarda soprattutto il settore sanitario. Rammenta che la pandemia ha fatto emergere drammaticamente il problema della carenza di medici di base e di personale medico perfino ormai nei reparti ospedalieri. Ritiene quindi particolarmente importanti, nella risoluzione, gli ultimi due impegni chiesti al Governo: l'aumento del numero di posti in ingresso, che, per quanto riguarda i corsi in medicina e chirurgia, dovrebbe, a suo parere, essere decisamente superiore al 10 per cento del numero attuale di ammissioni; e l'aumento dei posti per le specializzazioni dei medici. Si augura che il Governo lavori in questo senso da subito.

Simona VIETINA (CI), premesso il suo apprezzamento per il lavoro svolto in vista di un ripensamento del test di accesso che lo renda più efficace e meno arbitrario, ritiene però, con riferimento al penultimo impegno della risoluzione, che, almeno per il settore sanitario, un incremento del numero delle ammissioni ai corsi di studio pari soltanto al 10 per cento sarebbe insufficiente a far fronte alle attuali necessità. Fa presente che la grave carenza di medici – peraltro destinata ad acuirsi, dato che i pensionamenti imminenti non saranno compensati dall'arrivo di nuovi dottori – penalizza soprattutto i comuni di minori dimensioni, in quanto obbliga la popolazione a costose trasferte per la mancanza di medici di base e di strutture ospedaliere e sanitarie. Si appella dunque

alla ministra affinché faccia il possibile perché il numero di posti in ingresso, soprattutto per le facoltà di medicina e chirurgia, sia aumentato in misura effettivamente congrua alle necessità di tutto il territorio, per consentire la copertura anche delle aree meno popolate.

Manuel TUZI (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo, ricordando che risultati significativi sono stati conseguiti nell'ultimo biennio, tra i quali il superamento del cosiddetto « imbuto formativo » per i laureati in medicina. Evidenzia quindi tra gli elementi di maggiore innovatività della risoluzione la previsione di corsi di preparazione fruibili gratuitamente sia on-line che in presenza. Chiarisce che tali misure sono volte sia a sviluppare una maggiore consapevolezza dello studente nella scelta del percorso formativo, sia una minore casualità della selezione attraverso i test di accesso. Reputa essenziale poi l'ultimo impegno della risoluzione, con cui si chiede in sostanza al Governo di garantire a tutti i medici l'accesso alla specializzazione. Nel ringraziare il ministro per il lavoro compiuto al Ministero su questo tema, esprime soddisfazione per il fatto che arriva a conclusione il lavoro che la Commissione prima e poi il comitato ristretto da essa costituito ha svolto nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 334 e abbinata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.

DL 228/21: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che sostituirà la relatrice, deputata Aprea, impossibilitata a prendere parte alla seduta. Preso quindi atto che non ci sono richieste di intervento, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della presidente.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2022.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha fatto presente che la disciplina di cui al decreto-legge in esame – per la parte di interesse della Commissione, che è contenuta all'articolo 4, concernente le modalità di svolgimento delle lezioni a scuola in caso di presenza tra gli studenti di casi di positività al Covid-19 – è stata di fatto superata dalla successiva disciplina dettata a stretto giro di tempo dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. Riferisce quindi che, per coordinare i due decreti-legge, il Governo ha depositato in XII Commissione l'emendamento 2.0100, con il quale in sostanza modifica il decreto-legge n. 1 per rifondervi dentro i contenuti del decreto-legge n. 5, che viene contestualmente abrogato. Segnala quindi che misure di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del citato emendamento 2.0100, che peraltro non è stato ancora esaminato dalla XII Commissione.

In particolare, l'articolo 3-*ter* sostituisce integralmente la disposizione di cui all'ar-

ticolo 4 del decreto in esame, che ho illustrato nella precedente seduta, e conseguentemente abroga questo articolo 4. La disciplina di cui all'articolo 3-*ter* dell'emendamento riproduce, a sua volta, quella dell'articolo 6 del decreto-legge n. 5, e definisce – come modalità di svolgimento delle lezioni a scuola in caso di presenza di studenti positivi – quelle che ho già sommariamente descritto nella precedente seduta, e che illustrerò ora più in dettaglio.

Premesso che la disciplina riguarda tutto il sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, si prevede che per il personale scolastico resta fermo il regime di auto-sorveglianza, mentre per gli alunni si applicano le seguenti misure.

Nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, fino a 4 casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori per 10 giorni ed è comunque obbligatorio un test – anche un test antigenico autosomministrato – alla comparsa dei sintomi o, per chi è ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con 5 o più casi di positività accertati, le attività sono sospese per 5 giorni.

Nelle scuole primarie, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni della classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza – con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni con più di sei anni di età – per 10 giorni. Anche in questo caso è obbligatorio effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dopo l'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con 5 o più casi di positività, l'attività didattica prosegue in presenza per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o sono esentati dalla vaccinazione; è comunque obbligatoria la mascherina FFP2 per 10 giorni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso di positività tra gli alunni della classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni; con 2 o più casi, l'attività didattica prosegue in presenza – con l'obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni – per quanti hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni o sono esentati dal vaccino. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, quando si ha la sospensione delle attività scolastiche; e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, per coloro che proseguono l'attività didattica in presenza. Agli alunni cui non sia applicabile l'auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale per 5 giorni o comunque fino al tampone negativo, e c'è l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 5 giorni. Gli alunni in quarantena sono riammessi in classe se hanno effettuato un test con esito negativo.

Resta valido ovviamente il divieto di accedere nei locali scolastici se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Inoltre, è precisato che nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia la sospensione delle attività avviene se il quinto caso di positività interviene entro 5 giorni dal caso precedente. Per le scuole di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento del nuovo caso che determina il cambio di regime occorre entro cinque giorni dal precedente. Ai fini del calcolo dei casi positivi non è considerato il personale educativo e scolastico.

È confermato nella sostanza che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile dedicata (la App VerificaC19).

È di interesse della VII Commissione anche l'articolo 3-bis dell'emendamento del Governo, che corrisponde all'articolo 5 del decreto-legge n. 5. Questo articolo novella il decreto-legge n. 52 del 2021, cioè il testo normativo originario in tema di certificazione verde. In sostanza, si stabilisce che fino alla fine dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022), l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti per le isole minori e per quelle lagunari e lacustri è consentito anche con il solo *green pass* cosiddetto di base (vale a dire con il tampone negativo), ferma restando l'esenzione dal *green pass* per i minori di 12 anni. Ciò vale, in particolare, per gli studenti che si spostano per la frequenza della scuola. Agli studenti di scuola è consentito anche l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato con il solo *green pass* base, indossando però le mascherine FFP2.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Simona VIETINA (CI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, in considerazione del fatto che le misure previste dalla norma per la gestione delle lezioni in presenza di casi positivi alla malattia sono suggerite da esperti e virologi e il suo gruppo è sempre dalla parte della scienza, auspica tuttavia che si possa semplificare il sistema delle regole, che al momento è complesso e quindi difficile da recepire e da applicare, tanto più se cambia rapidamente.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo di Italia viva, richiama l'attenzione di tutti sullo sforzo compiuto dal Governo per portare avanti misure di buon senso che si sono rivelate poi efficaci e hanno consentito lo svolgimento delle lezioni in presenza, nonostante le pressioni contrarie

pervenute nei mesi scorsi da più parti, tendenti a far ritornare la scuola alla didattica a distanza. Esprime quindi apprezzamento per lo sforzo compiuto anche dal personale della scuola, che ha saputo mantenere aperta la scuola e ha dimostrato come la vera scuola sia soltanto quella in presenza.

Alessandra CARBONARO (M5S), concordando con il deputato Toccafondi sull'importanza fondamentale della scuola in presenza e del rapporto personale quotidiano dei docenti con gli alunni e degli alunni tra loro, sottolinea come l'impegno del mondo della scuola, di tutto il personale, docente e non docente, sia rimasto stabile nel corso del tempo, nonostante le difficoltà del periodo della pandemia. Preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Cristina PATELLI (LEGA) sottolinea con soddisfazione il recepimento, nel decreto-legge, di molte richieste avanzate dalla sua parte politica nelle scorse settimane, a seguito del progressivo incremento della copertura vaccinale e del continuo miglioramento del quadro epidemiologico. Si riferisce, in particolare, alla semplificazione delle misure nonché all'aggiornamento e alla revisione delle modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni. Richiama i contenuti di una risoluzione importante ma poco conosciuta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la risoluzione n. 2361/2021, sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, che invita gli Stati membri a una corretta informazione, soprattutto relativamente alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decidono di non sottoporsi al vaccino. Rimarca quindi come una normativa poco intellegibile – come quella in esame –

possa costituire un problema per i cittadini, che proprio in ragione delle continue « strette », vissute come una compressione dei loro diritti, si sono in molti casi radicalizzati su posizioni di contrarietà. Conclude preannunciando il voto favorevole della Lega.

Paola FRASSINETTI (FDI), pur dichiarandosi favorevole allo svolgimento delle lezioni in presenza, preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, in considerazione della complessità del quadro normativo sulla materia, che definisce caotico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che la II Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e non ha modificato il testo trasmesso dal Senato. Avverte, quindi, che, trattandosi di una nuova lettura di un provvedimento già esaminato, la discussione si intende limitata alle sole parti del testo modificate dal Senato.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che sono oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), inserendole nel codice penale, con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. In particolare, l'arti-

colo 1 inserisce nel libro II del codice penale, dedicato ai delitti, un nuovo titolo – l'VIII-bis – rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Dopo aver ricordato che la Commissione ha esaminato il testo della proposta di legge in prima lettura, l'11 ottobre 2018, esprimendo parere favorevole, segnala che il Senato, pur apportando alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, ha confermato l'impianto complessivo della riforma.

In particolare, il Senato è intervenuto sull'articolo 1 per estendere l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie di furto di beni culturali a comprendere anche l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini; per modificare o integrare in alcuni punti il quadro delle pene previste per i vari reati a danno del patrimonio culturale; nonché per rivedere la disciplina in materia di confisca.

Rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il Senato ha poi soppresso la disposizione (*ex* articolo 2) che puniva il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali e, conseguentemente, la disposizione che modificava l'articolo 51 del codice di procedura penale inserendo tale delitto tra quelli per i quali le indagini competono alla procura distrettuale.

Il Senato è inoltre intervenuto sul vecchio articolo 3 (attuale articolo 2), dedicato alla modifica della disciplina delle attività di agenti sotto copertura (articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146), per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Sull'articolo 3 del testo in esame – che modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – l'intervento del Senato, con riguardo ai delitti contro il patrimonio culturale, ha stabilito le sanzioni pecuniarie anche per l'importazione illecita di beni culturali, oltre che per l'appropriazione indebita di beni culturali e per l'uscita o esportazione illecite di beni culturali, come

previsto dal testo licenziato dalla Camera, nonché per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali oltre che per il furto di beni culturali e per la ricettazione di beni culturali, come previsto dal testo licenziato dalla Camera. Il Senato ha inoltre eliminato il richiamo alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali, introdotta dalla Camera.

Infine, il Senato è intervenuto sull'articolo 5 del testo in esame escludendo, rispetto al provvedimento approvato dalla Camera, l'abrogazione delle contravvenzioni previste dagli articoli 733 e 734 del codice penale per chiunque distrugga, deteriori o danneggi un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale nonché per la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo relativamente a luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Germano RACCHELLA (LEGA), dopo aver preannunciato il voto favorevole del gruppo della Lega, sottolinea la difficoltà che molti sindaci, specialmente quelli dei piccoli comuni, incontrano a garantire, in assenza di risorse, un'adeguata tutela del patrimonio culturale dei propri territori. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sull'opportunità di istituire un albo dei restauratori, proposta oggetto di un progetto di legge a sua firma.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Simona VIETINA (CI) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Coraggio Italia.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relattrice*, pur ritenendo necessario l'aspetto repressivo, e quindi anche l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio e la qualificazione in termini di reato degli atti contro il patrimonio culturale, considera prioritario investire sulla prevenzione, che si fa tra l'altro attraverso l'educazione dei giovani all'amore e al rispetto dell'arte e dei beni della cultura.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Mascio.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, riferisce che il provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti svolto nella IX Commissione, si compone ora di 15 articoli, suddivisi in tre capi. In particolare, il Capo I riguarda le prescrizioni generali e di sicurezza, le norme di circolazione e l'accertamento d'idoneità al volo, il Capo II reca le sanzioni, mentre il Capo III è composto del solo articolo 15, che contiene le abrogazioni espresse. Vi sono inoltre 2 allegati.

L'articolo 1 offre una chiave di lettura generale del provvedimento, stabilendo come principio fondamentale che la disciplina del volo da diporto o sportivo si basa sul principio della sicurezza.

L'articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni dei termini impiegati e chiarisce che per volo da diporto o sportivo si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuato con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate nell'allegato 1. I commi da 2 a 4 confermano il regime di delegificazione del settore del volo da diporto o sportivo, già sancito ai sensi della legge

n. 106 del 1985 e del d.P.R. n. 133 del 2010.

L'articolo 3 disciplina le competenze amministrative dell'Aeroclub d'Italia, il quale è chiamato a provvedere, tra l'altro, allo svolgimento e alla regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo; al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento; al rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo; all'immatricolazione di specifiche tipologie di aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore; all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche. Spetta inoltre all'Aero Club d'Italia istituire una commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il volo da diporto o sportivo, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo.

L'articolo 4 riguarda il volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di *base jumping*. L'articolo prevede che tali aeromobili, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva siano considerati attrezzi sportivi. L'attività di volo libero deve essere svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto delle regole, delle limitazioni e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati.

L'articolo 5 concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo e atterraggio e delle dotazioni dei mezzi.

L'articolo 6 disciplina in via di massima i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero, stabilendo, in particolare, che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero.

Ai sensi dell'articolo 7, i restanti profili sono rimessi a regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia, si tratta in particolare della disciplina dei seguenti aspetti del volo libero: accertamento dell'idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e dell'esercizio dell'attività di volo libero, da effettuarsi con periodicità non superiore al biennio; attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze di volo libero; attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento dell'attestato per l'esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero; frequenza temporale dei corsi per il rilascio delle qualifiche di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero; coperture assicurative per l'esercizio dell'attività di volo libero; requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza necessari per l'esercizio delle attività di accompagnatore e di guida di volo libero; sistemi di sicurezza obbligatori; riconoscimento delle qualifiche e delle licenze rilasciate all'estero; requisiti e autorizzazioni per le attività di istruzione svolte da organizzazioni estere nel territorio nazionale.

L'articolo 8 rimette a regolamenti da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della difesa, gli aspetti dell'impiego degli aeromobili destinati al volo da diporto o sportivo provvisti di motore. Tra questi aspetti c'è, tra l'altro, la disciplina dei requisiti di idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e della conduzione degli aeromobili provvisti di mo-

tore; le attività e i programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore, svolti professionalmente, anche in via non esclusiva, da istruttori di volo, prevedendo la loro armonizzazione con i programmi didattici delle licenze EASA; l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili destinati al volo da diporto o sportivo a motore.

Il Capo II concerne le sanzioni. In particolare, l'articolo 10 dispone sanzioni pecuniarie per la violazione delle disposizioni su circolazione aerea, restrizioni nell'uso degli spazi aerei, interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero di svolgimento dell'attività di volo sugli aeromobili da impiegare per il volo da diporto o sportivo senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica, o dopo la sua scadenza. Sanzioni sono previste anche per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero senza previo ottenimento della relativa abilitazione iscrizione nel registro, ovvero per lo svolgimento dell'attività su aeromobili per il volo da diporto o sportivo in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi; nonché per lo svolgimento di attività senza il titolo abilitante; e per lo svolgimento di attività di istruzione al volo senza l'abilitazione o le previste autorizzazioni.

Il Capo III, articolo 15, reca le necessarie abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

In conclusione, esprime l'avviso che la Commissione possa pronunciarsi sul provvedimento già nella corrente seduta e propone di esprimere parere favorevole.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver chiarito che non ci sono ragioni d'urgenza per la conclusione dell'esame del provvedimento, prende atto che nessuno si oppone a che la Commissione proceda fin d'ora all'espressione del parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

7-00789 Tuzi: Sui test di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premessi che:

l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale è disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante « Norme in materia di accesso ai corsi universitari », ed è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi;

per iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, nel settembre 2021 è stato istituito, presso il Ministero, un Tavolo tecnico incaricato di formulare proposte in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato;

il Ministro dell'università e della ricerca ha riferito in merito agli esiti del lavoro del predetto Tavolo tecnico alla VII Commissione;

appare necessario intervenire quanto prima per riformare l'attuale meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero programmato, soprattutto per quanto riguarda i corsi di laurea in medicina e chirurgia e, in generale, dell'area sanitaria;

il Tavolo tecnico ministeriale ha formulato, tra le altre, alcune proposte di revisione dell'attuale meccanismo che appaiono attuabili già a legislazione vigente, nel breve periodo (anno accademico 2022-23) e nel medio periodo (anni accademici 2023-24 e seguenti);

va rilevato che il test per l'accesso alle facoltà universitarie di area tecnica

potrebbe essere composto, anche sulla base di altre esperienze qualificate internazionali, di una prima parte, non superiore al 15 per cento del test, consistente in quiz di ragionamento logico, ragionamento numerico, *humanities*, e di una seconda parte consistente in quiz esclusivamente riferiti a materie di tipo disciplinare;

si rileva, con riferimento ai cosiddetti TOLC test (test *online* CISIA), che gli stessi potrebbero essere proposti a iniziare dal quarto anno della scuola secondaria superiore ed essere svolti almeno due volte l'anno, ai fini dell'ammissione, e che potrebbe essere considerato il punteggio migliore nell'arco di un biennio; i TOLC test potrebbero essere differenziati purché ne venga mantenuto l'equilibrio in termini di difficoltà e selettività; ai test TOLC si dovrebbe poter partecipare indipendentemente dall'anno di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; all'esito dei risultati di una sperimentazione, il Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con gli Atenei, dovrebbe promuovere la revisione delle modalità di somministrazione, svolgimento e valutazione dei test,

impegna il Governo:

- 1) considerata l'esigenza di una generale semplificazione di tutte le procedure di accesso programmato a corsi di studio universitari, ad adottare iniziative, anche normative, per avviare la revisione delle procedure di accesso ai corsi di studio di area scientifico-tecnologica, nonché l'armonizzazione del procedimento di selezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie con quello previsto per i corsi in medicina e chirurgia e in odontoiatria;

2) a promuovere, nel breve e nel medio periodo, le seguenti iniziative:

nel breve periodo (ai fini dell'accesso ai corsi dell'anno accademico 2022-23), ad adottare le iniziative di competenza per:

- a) il miglioramento del test nei termini esposti in premessa, anche mantenendolo in forma cartacea (e non ancora informatizzandolo) e secondo le modalità operative precedentemente adottate;
- b) rendere disponibili, in tempi rapidi, esercitazioni *online*, su test simili, per composizione tematica, al test che sarà erogato;
- c) attivare *Massive open online courses* (Mooc) disciplinari, fruibili gratuitamente su piattaforme nazionali, su corsi sia specifici per il corso di laurea sia trasversali, rendendoli disponibili *online* in tempi ravvicinati e comunque tali da rendere utili tali corsi ai fini della preparazione dei candidati ai test erogati con le nuove modalità di cui alla lettera a);
- d) definire materiali e informazioni da mettere a disposizione dei docenti e delle scuole secondarie superiori per aiutare le attività di orientamento degli studenti nella scelta degli studi universitari;
- e) predisporre test psicoattitudinali autosomministrati per l'autovalutazione, cui gli studenti possano accedere *online* in autonomia, i cui risultati comunque non determinino effetti sui punteggi al fine della selezione degli studenti;
- f) rendere disponibili, gratuitamente, corsi di preparazione preliminari *online* ed in presenza frequentabili nel mese di agosto, per l'anno accademico 2022/23, e a rendere detti corsi, sia *online*, sia in pre-

senza, per gli anni accademici successivi, disponibili fino a due anni precedenti al test in tutte le università sede dei corsi di laurea con accesso a numero chiuso, a cominciare dai corsi in medicina e chirurgia, su metodologie e struttura comuni e concordate a livello nazionale, assicurando il contributo economico da parte del Ministero dell'università e della ricerca per la loro realizzazione;

nel medio periodo (ai fini dell'accesso ai corsi dell'anno accademico 2023/24, per una sperimentazione, e poi, a regime, ai corsi degli anni accademici 2024/25 e seguenti), ad adottare iniziative di competenza per:

- a) adoperarsi affinché siano erogati test *online* di orientamento e ingresso della tipologia TOLC, con una specifica declinazione, aventi le seguenti caratteristiche: la ripetibilità nel periodo precedente il concorso, la predeterminazione e pubblicizzazione dei giorni in cui i test saranno effettuati, l'utilizzo di postazioni informatiche dedicate e il rispetto dell'autonomia organizzativa delle sedi universitarie e secondo le altre modalità indicate in premessa;
 - 3) ad adottare iniziative per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del valore attuale, del numero delle ammissioni ai corsi di laurea di cui in premessa;
 - 4) ad adottare idonee iniziative per programmare un rapporto di uno a uno tra gli accessi alle facoltà di medicina e gli ulteriori percorsi di formazione *post lauream*.
- (7-00789) (nuova formulazione) Tuzi, Bellotti, Di Giorgi, Aprea, Fusacchia, Vietina, Toccafondi, D'Uva.

ALLEGATO 2

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo);

premesso che le disposizioni di cui all'articolo 4 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) del decreto-legge in esame risultano di fatto superate da quelle di cui al successivo decreto-

legge n. 5 del 2022 (Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo);

rilevato che il Governo ha presentato in XII Commissione l'articolo aggiuntivo 2.0100, il quale traspone nel decreto-legge in esame i contenuti del decreto-legge n. 5 del 2021, disponendo la contestuale abrogazione di quest'ultimo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.